

Legge regionale 24 aprile 1978 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 05/12/1991

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 26 luglio 1976, n. 34, 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976.

Art. 50

Salvaguardando l' esigenza di garantire la priorità degli interventi nelle zone maggiormente colpite dal sisma, l' Amministrazione regionale, entro il 31 luglio di ogni anno, sentita la Commissione consiliare speciale, ripartisce e notifica a ciascun Comune interessato i fondi messi a disposizione per l' anno successivo per gli interventi di cui all' articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, lettere a), b), c), d), ed e).